



# COMUNE DI BARI

N. 2024/00128 D'ORDINE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 27 DICEMBRE 2024

O G G E T T O

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022.

L'ANNO DUEMILAVENTIQUATTRO IL GIORNO VENTISETTE DEL MESE DI DICEMBRE, ALLE ORE 11,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V.EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. LEONETTI LORENZO - CONSIGLIERE ANZIANO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. ILARIA RIZZO - VICE SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. LECCESE DOTT. VITO NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Pietro	NO
2	ALBERGO Grazia	SI
3	AMORUSO Nicola	SI
4	AMORUSO Valeria	SI
5	BOTTALICO Francesca	NO
6	BOZZO Antonio	SI
7	BRONZINI Marco	SI
8	CARELLI Italo	SI
9	CARRIERI Giuseppe	SI
10	CAVONE Michelangelo	SI
11	CIAULA Antonio	SI
12	DE MARZO Laura	SI
13	DELLE FONTANE Antonello	SI
14	DURANTE Maria Stefania	SI
15	GIANNUZZI Francesco	SI
16	INTRONA Pierluigi	SI
17	LA PENNA Annarita	NO
18	LAFORGIA Michele	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LAFORGIA Victor	SI
20	LAVOPA Pasquale	SI
21	LEONETTI Lorenzo	SI
22	LOPRIENO Nicola	NO
23	MILONE Nicoletta	SI
24	NEVIERA Giuseppe	NO
25	PAPARELLA Micaela	SI
26	PATRUNO Carlo	SI
27	PERNA Angela	SI
28	RANIERI Romeo	NO
29	ROMITO Fabio Saverio	NO
30	RUSSO FRATTASI Silvia	SI
31	SALEMMI Giovanna	SI
32	SANSEVERINO Gesualdo	SI
33	SCHIRONE Claudio	SI
34	SISTO Fabio	SI
35	SISTO Livio	NO
36	VIGGIANO Giuseppe	NO





**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022.**

In base all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (d'ora innanzi TUSP, o Decreto), ciascuna amministrazione pubblica effettua annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con provvedimento consiliare.

Con la deliberazione consiliare n. 88 del 29 settembre 2017, l'Amministrazione comunale aveva approvato ex art. 24 del Decreto la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 nelle società rientranti nell'ambito di applicazione del testo unico.

Il D. Lgs. 201 del 23 dicembre 2022, all'art. 30, prevede "verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali". Il Comune di Bari, quindi, è tenuto ad effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nello stesso territorio comunale.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del Decreto. Nel caso di servizi affidati a società *in house* detta relazione costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20.

Il presente provvedimento costituisce adempimento ai suddetti obblighi.

**Su proposta dell'Assessore Prof. Nicola Grasso, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Controlli, Trasparenza, Legalità e Antimafia Sociale,**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE**

Il D. lgs. 175/2016 interviene sulla disciplina delle partecipazioni pubbliche in società di capitali (art. 1), limitando le partecipazioni detenibili (art. 3) a quelle in società che esercitano una (o più) delle attività analiticamente indicate dall'art. 4.

Il TUSP regola esclusivamente il mantenimento e la gestione, da parte di amministrazioni pubbliche, di partecipazioni in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. Ciò porta ad escludere dall'applicazione del TUSP le partecipazioni in fondazioni e consorzi ed enti pubblici economici.

Infine, la disciplina delle partecipazioni riguarda ogni partecipazione, anche minoritaria, e/o indiretta detenuta dalla pubblica amministrazione tramite non solo le proprie società controllate, ma anche «altri organismi soggetti a controllo pubblico».

Per la loro natura giuridica, fra le partecipazioni del Comune di Bari rientrano nella sfera di applicabilità del TUSP le seguenti Società:

RAGIONE SOCIALE	CLASSIFICAZIONE.			ENTE CONTROLLANTE
	TUSP	EX. ART. 2359 C.C.		
<b>Società partecipate al 100%</b>				
AMTAB S.P.A.	100%	Controllo Analogo	Controllata	Comune di Bari
AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A. (Retegas Bari)	100%	Controllo Analogo	Controllata	Comune di Bari
BARI MULTISERVIZI S.P.A.	100%	Controllo Analogo	Controllata	Comune di Bari
<b>Società a partecipazione maggioritaria</b>				
AMIU PUGLIA S.P.A.	78,13%	Controllo Analogo	Controllata	Altri: Comune di Foggia controllo congiunto attraverso Patti Parasociali
<b>Società partecipate indirettamente</b>				
AMGAS S.r.l.		Controllo Pubblico	Controllata Indirettamente	Tramite Azienda Municipale Gas S.P.A. (Retegas Bari) con partecipazione al 100%
<b>Organismi a partecipazione minoritaria</b>				
M.A.A.B. S.c.r.l.	9,76%	Controllo Pubblico	Controllata	Camera di Commercio di Bari dispone di 89,65%. Altri: 0,59%
AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.	0,031%	Controllo Pubblico	Controllata	Controllo: Regione Puglia con il 99,60%
BANCA ETICA s.c.p.a.	0,0171%	Partecipazione Pubblica	Partecipazione Pubblica	Persone giuridiche per il 16% del capitale sociale, di cui gli istituti finanziari per il 2,52 % e n. 248 enti pubblici; Persone fisiche per l'84%
<b>Organismi in stato di fallimento</b>				
PATTO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BARI S.P.A.	30 %	Partecipazione Pubblica	Società Collegata (partecip. >20%)	Altri partecipanti: Comuni + Banche, ciascuna con partecip. Inf. 20%
L.A.SER.INN S.c.r.l.	3,42%	Società cessata, con decorrenza dal 13/02/2023		

**Per le ulteriori informazioni di dettaglio sulle società, si rimanda al cap. 5 della Relazione allegata.**

L'art. 24 del TUSP, "La Revisione straordinaria delle partecipazioni", recita: *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i*

*requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 commi 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate."*

Il comma 4 dell'art.24 del TUSP prevede che le eventuali **alienazioni** previste nel piano di riordino devono avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, **nei limiti di quanto indicato al punto precedente**, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di *contratti pubblici* e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

L'Amministrazione Comunale, **entro il 30 settembre 2017**, ha effettuato la **Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute anche indirettamente, individuando, attraverso un proprio provvedimento motivato, quelle che devono essere alienate o messe in liquidazione, ovvero assoggettate ad un piano di riassetto anche mediante la fusione.**

In continuità rispetto ad un percorso già avviato nel 2011 per la progressiva razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Bari, il provvedimento di ricognizione previsto dall'art. 24 del TUSP sulle partecipazioni pubbliche rappresenta un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dalle amministrazioni ai sensi dei commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015.

All'esito della Ricognizione delle partecipazioni dell'Ente, il Consiglio Comunale, con **Deliberazione n. 88 del 29 settembre 2017**, ha individuato le partecipazioni da mantenere ovvero da sottoporre alle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP e le relative modalità. In particolare, il Consiglio Comunale con il

sopracitato provvedimento motivato ha deliberato, tra l'altro:

*“...DI PROCEDERE alla razionalizzazione/alienazione delle seguenti partecipazioni:*

*- Aeroporti di Puglia SPA tramite cessione dell'intera partecipazione (0,04%). La cessione della partecipazione avverrà attraverso procedura ad evidenza pubblica. Dell'avvio della procedura sarà data comunicazione agli amministratori della società. In caso di presentazione di offerte, ove previsto per legge o per statuto il diritto di prelazione, la partecipazione sarà offerta agli altri soci. Nel caso in cui la manifestazione di interesse e lo svolgimento della gara pubblica abbiano un esito negativo, si procederà ad effettuare un'offerta formale di acquisto ai soci. Quindi, se anche tale offerta avrà avuto esito negativo, si chiederà alla società la liquidazione della quota secondo le modalità previste al comma 5 dell'art. 24 del d. lgs. n. 175/2016.*

*Disporre che si proceda alla richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sez. Reg. Puglia, in ordine alla obbligatorietà o meno di cessione della quota detenuta da questo Ente in Aeroporti di Puglia S.p.A.*

*Disporre altresì di procedere alla alienazione solo in caso di conforme parere della Corte dei Conti.*

*DI INDIVIDUARE specificatamente le seguenti partecipazioni:*

*- società L.A.Ser.Inn. Srl. per cui concludere la procedura fallimentare*

*- società Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari SPA per cui confermare e concludere la liquidazione*

*- società Puglienergy SPA per cui confermare e concludere la liquidazione...”*

Nella stessa **Deliberazione** il Consiglio Comunale recepisce una specificazione in ordine alla società **AMGAS SRL**. La configurazione societaria - in base alla quale Amgas srl è controllata al 100% da AMGAS SpA Retegas Bari a sua volta controllata al 100% dal Comune di Bari - risulta in contrasto con due differenti normative nazionali. In primo luogo, con la normativa sull'*unbundling* funzionale (Deliberazione 296/2015/R/com), in base alla quale Retegas Bari deve cedere a terzi il controllo di Amgas srl, cioè una quota superiore al 50%. In secondo luogo, con l'art. 4 comma 1 del Decreto, in base al quale “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

In base a tale norma, il Comune di Bari non può conservare la partecipazione, diretta o indiretta, in Amgas srl. È necessario peraltro rilevare che Amgas srl costituisce un importante *asset* di Retegas Bari, contribuendo significativamente alla sua attuale redditività.

Pertanto, nella stessa deliberazione è stato elaborato, insieme ad AMGAS spa (si veda sul punto parere favorevole e l'adesione allo stesso con nota suo protocollo n. 045789 del 18/09/2017) un Piano di riordino per la razionalizzazione della partecipazione indiretta del Comune di Bari in AMGAS Srl.

Nel deliberato, il Consiglio conclude disponendo il mantenimento della partecipazione in AMGAS Srl, con piano di riassetto per la sua razionalizzazione. Nel dettaglio l'intervento di razionalizzazione prevede il conferimento di una quota maggioritaria o totale a società quotate a partecipazione pubblica, per il mantenimento della partecipazione indiretta in Amgas srl per il tramite del nuovo soggetto in cui questa confluirebbe. La cessione dovrà essere accompagnata da patti parasociali con questo nuovo soggetto che

garantiscono all'Amministrazione la salvaguardia dei livelli occupazionali di Amgas srl in loco, la conservazione del brand aziendale, l'ottimizzazione del livello di servizio offerto al territorio ed un'adeguata rappresentanza in Consiglio d'Amministrazione.

In base all'art. 26, comma 11, del TUSP, così come modificato dal D. Lgs. 100/2017, l'Amministrazione Comunale a partire dal 2018, procede alla **Razionalizzazione periodica** ai sensi dell'art. 20 del TUSP delle partecipazioni detenute al 31/12 dell'anno precedente.

L'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano **annualmente**, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Inoltre, in caso di adozione di un **piano di razionalizzazione**, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni devono approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e trasmettendola alle strutture del MEF e della Corte dei Conti competente.

Per l'art. 20 co. 2 del TUSP, va predisposto un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, per:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti;
- c) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; (tale condizione si collega ad una logica dimensionale, in virtù della quale si presume che una società con soli amministratori o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, non sia giustificabile di per sé in termini di razionalità economica);
- d) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- e) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- f) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; (viene valutato il vantaggio economico di detenere una partecipazione in società che non realizza utili in un periodo temporale di medio termine);
- g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (anche mediante il prosieguo di riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali);
- h) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 (lo scopo è quello di accrescerne la dimensione e di favorire il conseguimento di economie di scala)

Nell'ambito della Ricognizione delle partecipazioni ex art. 20, co. 2, il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 117 del 27 dicembre 2018, ha approvato gli INDIRIZZI SULLA PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN AEROPORTI DI PUGLIA. Detto piano prevedeva:

*“...DI DISPORRE la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D. Lgs. per la partecipazione del Comune di Bari in Aeroporti di Puglia S.p.A., a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, **ove nella Legge di Bilancio sia confermata la modifica dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 nei termini riportati all'art. 51 della proposta di Legge di Bilancio 2019**, e, per l'effetto, la sospensione della procedura di cessione delle quote di Aeroporti di Puglia rinviando ogni diversa valutazione in merito a detta*



partecipazione nell'ambito di ciascuna delle prossime "Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs., ovvero, in caso di assenza della variazione dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016.

**DI PROCEDERE all'alienazione della partecipazione in Aeroporti di Puglia SPA tramite cessione dell'intera partecipazione (0,04%),** attraverso procedura ad evidenza pubblica, con **avviso pubblico** conforme ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con valore a base d'asta pari a **€ 26.380,00** con criterio di aggiudicazione al **prezzo più alto offerto**. In caso di presentazione di offerte, essendo previsto per statuto il diritto di prelazione, la partecipazione sarà offerta agli altri soci. Nel caso in cui la manifestazione di interesse e lo svolgimento della gara pubblica abbiano un esito negativo, si procederà ad effettuare un'offerta formale di acquisto ai soci.

Quindi, se anche tale offerta avrà avuto esito negativo, si chiederà alla società la liquidazione della quota secondo le modalità previste al comma 5 dell'art. 24 del d. lgs n. 175/2016, con i criteri di cui all'art. 2347-ter, 2 comma, del c.c. (Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni) e con le procedure di cui all'art. 2437-quater del c.c...."

Il Consiglio Comunale, con quest'ultima deliberazione, ha altresì effettuato l'Analisi dell'assetto complessivo di tutte le società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette. All'esito dell'analisi, il Consiglio Comunale ha recepito gli indirizzi circa l'alienazione della partecipazione in Aeroporti di Puglia della predetta deliberazione ed ha fornito indicazioni circa la procedura di conferimento delle partecipazioni di AMGAS s.r.l e gli elementi essenziali di valutazione da adottare nella stessa procedura:

*"...il valore complessivo dell'AMGAS s.r.l. è fissato in euro 52.000.000,00 (cinquantaduemilioni/00): detto importo, quindi, potrà costituire la base d'asta, oggetto di incremento percentuale da parte dei concorrenti. Tale indicazione è stata desunta dalla stima condotta dalla società Utiliteam s.r.l. - Milano, all'uopo incaricata, come riportata nella relazione R17 3170 01 del 04/12/2017 (parimenti trasmessa a codesto Ente);*

- *all'esito positivo della procedura, l'Azienda Municipale Gas S.p.A. farà luogo alla cessione del 50,01% delle quote dell'AMGAS s.r.l., riservandosi la facoltà di cedere, in tutto o in parte, le quote residue, alle stesse condizioni della prima cessione, con corrispettivo adeguato all'inflazione ed alle eventuali variazioni del patrimonio netto della società (cd. "opzione put"). Detta opzione, cui corrisponde l'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di acquistare alle richiamate condizioni, potrà essere esercitata entro cinque anni dalla prima cessione, anche in distinte operazioni;*
- *la cessione interverrà con i seguenti vincoli:*
  - a. *salvaguardia dei livelli occupazionali in loco per almeno 5 anni, da attuare mediante mantenimento (per almeno tale arco temporale) del personale dipendente di AMGAS s.r.l. entro l'area metropolitana di Bari, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche sussistenti al momento della cessione;*
  - b. *conservazione del brand AMGAS;*
  - c. *presenza di soggetti indicati dall'ente cedente nel Consiglio di amministrazione di AMGAS s.r.l., in numero proporzionale alla quota residua di proprietà dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. (approssimato all'intero più vicino, con il minimo di uno) e presenza di un soggetto indicato dalla stessa nel Collegio Sindacale di AMGAS s.r.l.;*
  - d. *limitazione, per il primo triennio, della possibilità di procedere ad aumenti di capitale alle sole ipotesi di aumento necessario di cui all'art. 2447 del codice civile;*

- e. *opzione a favore dell'Azienda Municipale Gas S.p.A., perché il corrispettivo della cessione venga – in tutto o in parte – versato sotto forma di azioni della società quotata acquirente;*
- *in relazione ai suindicati vincoli, occorrerà precisare che, nell'ipotesi di cessione totale delle quote di AMGAS s.r.l. (conseguente all'esercizio integrale dell'innanzi citata opzione "put"), i vincoli di cui ai punti b) e c) si applicheranno solo al primo triennio successivo alla cessione medesima;*
- *potranno presentare le proposte di acquisto solo società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'art. 2 comma 1 lettera p), primo periodo, d. lgs. 175/2016 e s.m.i., che abbiano ricevuto formale invito a proporre, a seguito di valutazione positiva della manifestazione di interesse (anche in relazione all'insussistenza di una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione);*
- *la selezione della migliore offerta interverrà con adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata con il metodo aggregativo-compensatore (rif. Linea guida ANAC n. 2 del 21/09/2016, già allegato G al DPR 207/2010), secondo i seguenti elementi di valutazione e coefficienti ponderali:*
  - ✓ *incremento percentuale della quotazione posta a base d'asta: punti 70;*
  - ✓ *incremento temporale del vincolo di salvaguardia dei livelli occupazionali in loco: punti 10, (si precisa che ove  $T_{max}$  – l'incremento temporale massimo proposto - sia superiore a 10 anni, a tutte le società che avranno proposto offerte sopra tale termine verranno assegnati punti 10; in tale particolare ipotesi, per gli altri si applicherà la formula  $10 \times (T_i/10)$ , ove  $T_i$  rappresenta l'incremento temporale della società i-esima);*
  - ✓ *ottimizzazione del livello di servizio offerto al territorio: punti 20, sulla base dei seguenti sub-elementi:*
    - 3.a) *redditività: sub-punteggio 25;*
    - 3.b) *ricadute sul territorio: sub-punteggio 25;*
    - 3.c) *gestione del personale di AMGAS s.r.l.: sub-punteggio 25;*
    - 3.d) *efficienza energetica: sub-punteggio 25;*
  - ✓ *indi, verrà avviata una negoziazione con il concorrente che avrà presentato la migliore offerta, finalizzata alla definizione dell'impianto dell'accordo di cessione, avuto particolare riguardo alla scelta degli strumenti che daranno attuazione ai vincoli innanzi posti ed alla proposta selezionata...."*

Purtuttavia, ha tenuto in considerazione che la Legge di Bilancio 2019 ha integrato l'art. 24 del TUSP con il comma 5-bis: «A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione». Cioè, il Consiglio Comunale ha ritenuto di non applicare, almeno fino a tutto il 2021 il termine di un anno per le alienazioni previste nel piano di riordino approvato nel 2017, rinviando ogni diversa valutazione in merito alle partecipazioni nell'ambito di ciascuna delle prossime "Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

L'Amministrazione Comunale, con Deliberazione n. 105 del 28 dicembre 2019, ha effettuato l'Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, ex art. 20 del TUSP. All'esito dell'analisi, il Consiglio Comunale ha individuato le partecipazioni da mantenere ovvero da sottoporre alle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP e le relative modalità.

Nel dettaglio, in relazione ad **AMTAB s.p.a**, **BARI MULTISERIVIZI s.p.a.**, **AMIU Puglia s.p.a.**, **BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.**, il Consiglio Comunale, ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nelle menzionate società, ha confermato il

mantenimento della partecipazione senza interventi.

Per quanto attiene al **MAAB scrl**, il Consiglio Comunale ha ravvisato i presupposti di cui all'art. 4 del TUSP per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società. In relazione ai presupposti di cui all'art. 20 per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, all'esito dell'analisi dell'assetto societario e del monitoraggio degli equilibri economici-finanziari e della fase di start up della Società, in considerazione del fatto che la fase di start up non si è ancora conclusa e che tale fase comporta fisiologicamente un trend negativo; considerando, altresì, che, intrapresa concretamente l'attività del MAAB, verranno ripristinati gli equilibri economici e finanziari della società, il Consiglio Comunale ha ritenuto di dover confermare l'impegno nell'avvio dell'attività del MAAB Scrl, monitorando gli equilibri economico-finanziari e l'evoluzione della fase di start up della stessa Società. Pertanto, il Consiglio Comunale ha confermato il mantenimento della partecipazione senza interventi ed ha disposto che, stante la previsione della "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" di cui all'art. 20 del TUSP, la situazione sarà monitorata ed il Consiglio potrà ritornare, in breve tempo, sulla decisione di razionalizzare e/o alienare la Società.

Per l'**AZIENDA MUNICIPALE GAS Spa**, ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, il Consiglio Comunale ha confermato il mantenimento della partecipazione disponendo al contempo un programma di riassetto societario così articolato: Amgas Spa procederà ad individuare un partner industriale privato al fine di perseguire le sempre più urgenti economie di scala, anche prescindendo dall'impossibilità di concorrere singolarmente alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito Bari 1. L'individuazione del partner avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica del tipo "dialogo competitivo". Al termine della gara, il Consiglio Comunale procederà all'analisi del nuovo assetto societario che sarà configurabile all'esito della procedura (*costituzione di una Newco, ovvero cessione al partner di una quota azionaria di Retegas Bari; accordi di partnership*) per le proprie determinazioni ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. A tal fine, e come attività prodromica all'attività di ricerca della partnership, dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale, per le proprie determinazioni, una proposta per il conferimento alla Società AMGAS S.p.A. delle reti di proprietà comunale. Inoltre, alla luce del nuovo piano di razionalizzazione per Retegas e AMGAS S.r.l., dà mandato a Retegas Bari S.p.A. di predisporre gli schemi degli atti, propedeutici alla propria riorganizzazione, da recepire in un successivo atto deliberativo ex artt.7-8 TUSP, analiticamente motivato ai sensi dell'art. 5 TUSP.

Per **AMGAS s.r.l.** il Consiglio Comunale, in forza del comma 5-bis dell'art. 24 del TUSP, ha confermato la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D. Lgs. per la partecipazione del Comune di Bari in AMGAS S.r.l., a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, e, per l'effetto, conferma la sospensione della procedura di cessione delle quote di AMGAS S.r.l. fermo restando la necessità di rivedere entro il 2021 i presupposti per il mantenimento della partecipazione diretta o indiretta in AMGAS s.r.l. e rinviando ogni diversa valutazione in merito alla partecipazione nell'ambito di ciascuna delle prossime "Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del Decreto.

Nel contempo, al fine di superare nell'immediato il contrasto con la normativa in materia di unbundling, il Consiglio Comunale ha impegnato la Giunta a dar mandato a Retegas Bari S.p.A. di predisporre gli schemi degli atti, propedeutici alla propria riorganizzazione, da recepire in un successivo atto deliberativo ex artt. 7-8, analiticamente motivato ai sensi dell'art. 5 TUSP, finalizzati alla scissione di Retegas in due società: il Comune di Bari diviene socio di due distinte società una per la distribuzione (Retegas), l'altra per la vendita (la NewCo vendita). Si effettua una scissione di Retegas trasferendo una parte del suo patrimonio, la titolarità del 100% del capitale di AMGAS S.r.l. alla società beneficiaria di nuova costituzione (NewCo

vendita). Gli amministratori di Retegas (società scissa) approvano il progetto di scissione, da cui devono risultare gli elementi patrimoniali (le quote di AMGAS) da attribuire alla società beneficiaria (art. 2506-bis c.c.). In aggiunta al progetto di scissione devono essere predisposti i documenti di cui all'art. 2506 – ter c.c. La scissione deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci della società scissa (e, quindi, del Comune di Bari, cfr. art. 19, left. f), Statuto Retegas). Successivamente, gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione devono redigere il progetto di fusione, indicando le condizioni e le modalità dell'operazione e tutti gli elementi relativi alla nuova società derivante dalla fusione (tipo di società, denominazione sociale, atto costitutivo ecc.) (art. 2501-ter c.c.).

Infine, per **AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.**, il Consiglio Comunale, in forza del comma 5-bis dell'art. 24 del TUSP, ha confermato la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del TUSP per la partecipazione del Comune di Bari in Aeroporti di puglia S.p.A., a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, e, per l'effetto, conferma la sospensione della procedura di cessione delle quote di Aeroporti di Puglia rinviando ogni diversa valutazione in merito a detta partecipazione nell'ambito di ciascuna delle successive "Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

L'Amministrazione comunale, successivamente, si è pronunciata in ordine al piano di riassetto delle proprie partecipate con le **Delibere nn. 142 del 30 dicembre 2020 e 118 del 29 dicembre 2021**. In linea generale deve osservarsi che le delibere in esame confermano, tendenzialmente, l'assetto approntato nella Delibera di razionalizzazione n. 105/2019, fatta eccezione per alcune situazioni societarie in relazione alle quali il Consiglio ha fornito indirizzi specifici.

In particolare, la **delibera n. 142/2020** ha tenuto conto della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, che ha modificato l'art. 24 del TUSP con l'inserimento - dopo il comma 5 - del seguente: *"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'Amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."*

La delibera **n. 118/2021** ha tenuto conto che il Decreto Legge 25 maggio 2021, così come modificato dalla Legge di conversione n. 106 del 23/07/2021, ha introdotto dopo il comma 5 -bis dell'articolo 24 del decreto il seguente comma *"5 -ter. Le disposizioni del comma 5 -bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"*»

Nel dettaglio con la **Deliberazione consiliare di razionalizzazione n. 118 del 29 dicembre 2021** si è disposto:

#### **Per AMTAB SpA**

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4, 5 e 20 del TUSP per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, la conferma del mantenimento della partecipazione senza interventi e degli indirizzi forniti con deliberazione n. 105 del 28 dicembre 2019, in analogia a quanto disposto con la deliberazione n. 143 del 30 dicembre 2020;

#### **Per AZIENDA MUNICIPALE GAS SpA**

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, la conferma del mantenimento della partecipazione, nonché il programma di

riassetto societario e gli indirizzi forniti con le Deliberazioni n. 105 del 28 dicembre 2019 e n. 143 del 30 dicembre 2020;

#### **Per BARI MULTISERVIZI SpA**

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 di cui al D. Lgs. 175/2016, il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, senza interventi;

#### **Per AMIU Puglia SpA**

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, la conferma del mantenimento della partecipazione senza interventi, nonché gli indirizzi forniti con Deliberazioni e n. 105 del 28 dicembre 2019 e n.143 del 30 dicembre 2020;

#### **Per MAAB Scrl**

Ravvisando i presupposti di cui all'art. 4 del TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società. In relazione ai presupposti di cui all'art. 20 del TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, all'esito dell'analisi dell'assetto societario e del monitoraggio degli equilibri economico-finanziari e della fase di start up della Società, in considerazione del fatto che la fase di start up non si è ancora conclusa e che tale fase comporta fisiologicamente un trend negativo; considerando, altresì, che, intrapresa concretamente l'attività del MAAB, verranno ripristinati gli equilibri economici e finanziari della società, si ritiene di dover confermare l'impegno nell'avvio dell'attività del MAAB Scrl, monitorando gli equilibri economico-finanziari e l'evoluzione della *fase di start up* della stessa Società. Il Consiglio Comunale ha pertanto confermato il mantenimento della partecipazione senza interventi; tuttavia, stante la previsione della "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" di cui all'art. 20 del TUSP, la situazione sarà monitorata ed il Consiglio potrà ritornare, in breve tempo, sulla decisione di razionalizzare e/o alienare la Società;

#### **Per AMGAS Srl**

La conferma la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del TUSP per la partecipazione del Comune di Bari AMGAS Srl, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, e, per l'effetto, conferma la sospensione della procedura di cessione delle quote, fatti salvi gli effetti di eventuali e sopravvenuti interventi legislativi che, entro il 31.12.2022, dispongano diversamente. Si rinvia pertanto ogni diversa valutazione in merito a detta partecipazione nell'ambito della prossima "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del TUSP. Nel contempo, al fine di superare nell'immediato il contrasto con la normativa in materia di unbundling, si confermano gli indirizzi forniti con Delibera n. 105 del 28 dicembre 2019, in analogia a quanto disposto con la deliberazione n. 143 del 30 dicembre 2020;

#### **Per BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.**

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP D.Lgs 175/2016 e s.m.i., il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, senza interventi.

#### **Per AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.**

La conferma della non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del TUSP per la partecipazione del Comune di Bari in Aeroporti di Puglia S.p.A., a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, e, per l'effetto, la conferma della sospensione della procedura di cessione delle quote di Aeroporti di Puglia, fatto salvo l'effetto di eventuali e sopravvenuti interventi legislativi che, entro il 31.12.2022, dispongano diversamente. Si rinvia pertanto ogni diversa valutazione in merito a detta partecipazione nell'ambito della successiva "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

#### **Per Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari Spa**

Il Consiglio Comunale prende atto della procedura fallimentare in corso;

#### **Per L.A.SER.INN Scrl**

Il Consiglio Comunale prende atto della procedura fallimentare in corso;

Con la deliberazione **n. 105/2022, il Consiglio Comunale**, attesa la transitorietà delle norme di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, **salvo diverse disposizioni in termini di proroga di applicazione delle stesse che potranno intervenire** e fatta salva, altresì, ogni diversa valutazione in merito alla partecipazione nell'ambito di ciascuna delle successive "Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs., in particolare, ha confermato:

#### **Per AMGAS S.r.l.**

il **Piano di Riordino per Amgas s.r.l.** disposto con la **Delibera n. 105/2019** ha disposto *che all'esito della suddetta riorganizzazione si procederà secondo la procedura e gli elementi di valutazione per il conferimento della partecipazione in AMGAS s.r.l. individuati nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 27 dicembre 2018;*

#### **Per AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.**

l'indirizzo fornito nell'ambito della Delibera C.C. n 117/2018, **di procedere all'alienazione della partecipazione in Aeroporti di Puglia SPA;**

#### **Per MAAB Scrl**

il mantenimento della partecipazione senza interventi e l'impegno nell'avvio dell'attività del MAAB Scrl., stante l'esito dell'analisi dell'assetto societario e del monitoraggio degli equilibri economico-finanziari e della fase di start up della Società; in considerazione del fatto che la fase di start up non si è ancora conclusa e che tale fase comporta fisiologicamente un trend negativo; considerando, altresì, che, intrapresa concretamente l'attività del MAAB, verranno ripristinati gli equilibri economici e finanziari della società;

**Il Consiglio Comunale, così come prescritto dall'art. 20 del Decreto, con la Deliberazione n. 142 del 28 dicembre 2023**, ha deliberato il nuovo piano di riassetto delle proprie partecipate individuando le partecipazioni da mantenere ovvero da sottoporre alle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP e le relative modalità, a seguito della ricognizione delle seguenti società.

#### **AMTAB SPA**

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4, 5 e 20 del TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, il Consiglio Comunale conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi e gli indirizzi forniti con Deliberazioni n. 105 del 28 dicembre 2019 e n. 105 del 23 dicembre 2022;

#### **AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA**

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, il Consiglio Comunale conferma il mantenimento della partecipazione, nonché il programma di riassetto societario e gli indirizzi forniti con Deliberazioni n. 105 del 28 dicembre 2019 e n. 105 del 23 dicembre 2022;

#### **BARI MULTISERVIZI SPA**

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 di cui al TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, il Consiglio Comunale conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi;

#### **AMIU PUGLIA SPA**

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, il Consiglio Comunale conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi, nonché gli indirizzi forniti con Deliberazioni n. 105 del 28 dicembre 2019 e n. 105 del 23 dicembre 2022;

#### **MAAB SCRL**

Si ravvisano i presupposti di cui all'art. 4 del TUSP per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società. In relazione ai presupposti di cui all'art. 20 del TUSP per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, all'esito dell'analisi dell'assetto societario e del monitoraggio degli equilibri economico-finanziari e della *fase di start up* della Società, in considerazione del fatto che la fase di start up non si è ancora conclusa e che tale fase comporta fisiologicamente un trend negativo; considerando, altresì, che, intrapresa concretamente l'attività del MAAB, verranno ripristinati gli equilibri economici e finanziari della società, si ritiene di dover confermare l'impegno nell'avvio dell'attività del MAAB Scrl, monitorando gli equilibri economico-finanziari e l'evoluzione della fase di start up della stessa Società;

Il Consiglio Comunale conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi. Stante la previsione della "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" di cui all'art. 20 del TUSP, tale situazione sarà monitorata ed il Consiglio potrà ritornare, in breve tempo, sulla decisione di razionalizzare e/o alienare la Società;

#### **AMGAS SRL**

Il Consiglio Comunale conferma il Piano di Riordino per Amgas s.r.l. disposto con le Deliberazioni n. 105 del 28 dicembre 2019 e n. 105 del 23 dicembre 2022. Inoltre, fatta salva ogni diversa valutazione in merito alla

partecipazione nell'ambito di ciascuna delle prossime "Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20, all'esito del suddetto Piano di Riordino si procederà secondo la procedura e gli elementi di valutazione per il conferimento della partecipazione in AMGAS s.r.l. individuati nella Deliberazione 118 del 27 dicembre 2018;

#### **BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.**

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP, per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, il Consiglio Comunale conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi;

#### **AEROPORTI DI PUGLIA SPA**

Il Consiglio Comunale ravvisando i presupposti di cui agli artt. 4 e 20 D.Lgs. 175/2016 e a modifica dei precedenti deliberati, ritiene di mantenere la partecipazione dell'Ente nella Società.

#### **PATTO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BARI SPA**

Il Consiglio Comunale prende atto della procedura fallimentare in corso;

#### **L.A.SER.INN SCRL**

Il Consiglio Comunale prende atto della chiusura della procedura fallimentare e della cessazione della società al 13/02/2023.

**Entro il 31 dicembre 2024** l'Amministrazione Comunale deve adottare il provvedimento annuale di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, possedute nelle Società al 31/12/2023, prevedendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Nella "**Relazione di analisi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016**" (capitoli 3 e 4), redatta dalla Ripartizione Controlli, Trasparenza, Legalità ed Antimafia Sociale (in cui sono confluite le funzioni di controllo degli enti partecipati), e allegata al presente provvedimento, per ciascuna società assoggettata alla ricognizione, **sono sintetizzati l'esito della ricognizione e lo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione adottati** negli anni **2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023**.

#### **PREMESSO ALTRESI' CHE**

È entrato in vigore il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 "**Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**", che ha come oggetto la disciplina generale dei **servizi di interesse economico generale locali** ed ha l'obiettivo di fissare i **principi comuni** per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità dei servizi, la parità di trattamento e l'accesso universale ai medesimi da parte degli utenti, garantendone i relativi diritti e assicurando l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

Per l'art. 2, c. 1, lett. c), del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "*servizi di interesse economico generale di livello locale*" o "*servizi pubblici locali di rilevanza economica*", «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».



Le disposizioni del nuovo decreto devono essere applicate a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e sono **“integrative” delle normative di settore che regolano i singoli servizi** (per esempio, il D. lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti urbani il D. lgs. 422/1997 sul trasporto pubblico locale). Quindi, **le disposizioni del nuovo decreto sono volutamente generali** e, in caso di contrasto, le stesse comunque prevalgono su quelle di settore, salvo che non siano previste specifiche deroghe.

Il D. lgs. 201/2022 prevede all'art. 6 una **netta separazione** fra le **funzioni di regolazione, di indirizzo e controllo** e quelle di **gestione dei servizi pubblici locali “a rete”**.

L'art. 7 del decreto prevede che per i servizi pubblici locali **“a rete”** le autorità di regolazione sono tenute ad individuare: i costi di riferimento dei servizi; lo schema tipo di piano economico-finanziario; gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi; gli schemi di bandi di gara e gli schemi di contratti tipo.

L'art. 8 del decreto per i servizi pubblici locali **“non a rete”**, per i quali non opera un'autorità di regolazione, prevede che i suddetti documenti siano predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Solo per i servizi non a rete di loro competenza, gli Enti locali possono adottare un regolamento con cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

Il D. lgs. 201 del 23 dicembre 2022, all'art. 30, prevede **“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”**. Cioè, il Comune di Bari è tenuto ad effettuare ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel territorio di competenza dello stesso Ente.

**La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. lgs. n. 175/2016. Nel caso di servizi affidati a società in house detta relazione costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del TUSP.**

Quali Servizi Pubblici locali **a rete** di rilevanza economica nel territorio di competenza di questo Ente affidati a società *in house* sono da intendersi quelli attinenti ai rifiuti (igiene urbana), alla distribuzione del gas e al trasporto Pubblico Locale.

Tra i Servizi Pubblici locali **non a rete** di rilevanza economica nel territorio di competenza di questo Ente affidati a società *in house* è da intendersi quello attinente ai parcheggi.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**RICHIAMATI** gli esiti della ricognizione delle partecipazioni di cui alle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 88 del 29 settembre 2017, n. 118 del 27 dicembre 2018, n. 105 del 28 dicembre 2019, n. 143 del 30 dicembre 2020, n. 118 del 29 dicembre 2021, n. 105 del 23 dicembre 2022 e n. 142 del 28 dicembre 2023;

**VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO** conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, che include altresì la Relazione sull'attuazione del Piano al 31/12/2023 (art. 20 TUSP), e la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel territorio di competenza dello stesso Ente (art. 30 d. lgs. 201/2022) sono adempimenti obbligatori;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute

entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, la mancata approvazione della relazione sullo stato di attuazione del piano stesso, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, oltre l'applicazione del comma 5 dell'art. 24 del TUSP;

**TENUTO CONTO** che l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni detenute riportata nella **Relazione di analisi** allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, secondo quanto ivi indicato, è stata istruita in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

**VISTO** l'esito della analisi effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante **nella Relazione di analisi** allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'esito della **Verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** nel territorio di competenza dello stesso Ente, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio di cui all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 contenuto nel documento in Appendice;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 20 TUSP, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, occorre predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**RITENUTO** che i piani di riassetto devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**DATO ATTO** dei dati economico-finanziari di MAAB Scrl, AMGAS S.r.l. e di Aeroporti di Puglia S.p.A., del periodo 2019-2023, riportati nel Capitolo 5 "ANAGRAFE PER SOCIETA'" della "**Relazione di analisi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016**", redatta dalla Ripartizione Controlli, Trasparenza, Legalità ed Antimafia Sociale, allegata al presente provvedimento;

**VERIFICATO** che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per le determinazioni riportate nel deliberato;

**RILEVATA** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate a dare esecuzione al piano di riordino delle partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) n. 3, D. Lgs. n. 267/2000;

#### **PRESO ATTO**

- del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente della Ripartizione Controlli, Trasparenza, Legalità ed Antimafia Sociale, responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente della Ripartizione Servizi Finanziari, responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

#### **VISTI**

- l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- gli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.

- l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 88 del 29/09/2017;
- la Deliberazione Consiliare n. 118 del 27/12/2018;
- la Deliberazione Consiliare n. 105 del 28/12/2019;
- la Deliberazione Consiliare n. 143 del 30/12/2020;
- la Deliberazione Consiliare n. 118 del 29/12/2021;
- la Deliberazione Consiliare n. 105 del 23/12/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 142 del 28 /12/2023;
  
- la "Relazione di analisi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016", redatta dalla Ripartizione Controlli, Trasparenza, Legalità ed Antimafia Sociale, allegata al presente provvedimento
- la "Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locale ex art. 30 D. Lgs. 23/12/2023 n. 201" contenuta in un'apposita appendice alla Relazione di analisi;

Tenuto conto che durante la trattazione dell'argomento è stato presentato uno (1) emendamento – che si allega quale parte integrante della presente, corredato della relativa scheda di votazione – che, sottoposto a votazione, ha riportato il seguente esito:

#### **Emendamento n. 1**

#### **APPROVATO**

Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione, per il cui esito si rimanda all'allegata scheda di votazione.

#### **DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE** l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Bari al 31/12/2023 riportata nella "Relazione di analisi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016", redatta dalla Ripartizione Controlli, Trasparenza, Legalità ed Antimafia Sociale, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** dello stato di attuazione dei piani di riordino approvati con i precedenti atti ricognitivi indicati con riguardo ad ognuna delle partecipazioni, nella stessa "**Relazione di analisi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016**" redatta dalla Ripartizione Controlli, Trasparenza, Legalità ed Antimafia Sociale, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. DI APPROVARE** l'esito della Verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel territorio di competenza dello stesso Ente, per ogni servizio affidato in house, rispetto al concreto andamento dal punto di vista economico, alla qualità del servizio e al rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio di cui all'art. 30 del D. Lgs 201/2022 contenuto in apposita appendice alla Relazione di analisi;
- 4. DI PROCEDERE** al piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione all'alienazione/razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Bari, rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., come in sintesi di

seguito riportato:

Per AMTAB SpA

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4, 5 e 20 del TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società,

Il Consiglio Comunale: Conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi e gli indirizzi forniti con le Deliberazioni n. 105 del 28 dicembre 2019 e n. 142 del 28 dicembre 2023;

Per AZIENDA MUNICIPALE GAS SpA

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società,

Il Consiglio Comunale: conferma il mantenimento della partecipazione, nonché il programma di riassetto societario e gli indirizzi forniti con Deliberazioni n. 105 del 28 dicembre 2019 e n. 142 del 28 dicembre 2023;

Per BARI MULTISERVIZI SpA

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 di cui al TUSP per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società,

Il Consiglio Comunale: Conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi;

Per AMIU Puglia SpA

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società,

Il Consiglio Comunale: Conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi, nonché gli indirizzi forniti con Deliberazioni n. 105 del 28 dicembre 2019, e n. 142 del 28 dicembre 2023;

Per MAAB Scrl

Si ravvisano i presupposti di cui all'art. 4 del TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società. In relazione ai presupposti di cui all'art. 20 del TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società, all'esito dell'analisi dell'assetto societario e del monitoraggio degli equilibri economico-finanziari e della fase di start up della Società, che ha fino al 2023 comportato fisiologicamente un trend negativo; considerando che, intrapresa concretamente l'attività del MAAB, verranno ripristinati gli equilibri economici e finanziari della società, visto anche l'avvio dell'attività nel corso del 2024 con l'affitto dei 16 box ad altrettanti soggetti operanti nel campo agroalimentare, si ritiene di dover confermare l'impegno nell'attività del MAAB Scrl, monitorando gli equilibri economico-finanziari e l'evoluzione dell'organizzazione imprenditoriale della stessa Società.

Il Consiglio Comunale: Conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi. Stante la previsione della “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” di cui all’art. 20 del TUSP, la situazione e l’avvio delle attività saranno monitorati ed il Consiglio potrà rivalutare gli indirizzi da emanare.

Per AMGAS Srl

Il Consiglio Comunale: conferma il Piano di Riordino per Amgas s.r.l. disposto con la Deliberazione n. 105/2019 del 28 dicembre 2019 e con la deliberazione n. 142 del 28 dicembre 2023. Inoltre, fatta salva ogni diversa valutazione in merito alla partecipazione nell’ambito di ciascuna delle successive “Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche” ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs., all’esito del suddetto Piano di Riordino si procederà secondo la procedura e gli elementi di valutazione per il conferimento della partecipazione in AMGAS s.r.l individuati nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 27 dicembre 2018.

Per BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.

Ravvisando i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione dell’Ente nella Società,

Il Consiglio Comunale: Conferma del mantenimento della partecipazione senza interventi.

Per AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

Il Consiglio Comunale: Il Consiglio Comunale ravvisando i presupposti di cui agli artt. 4 e 20 D.Lgs. 175/2016 e a modifica dei precedenti deliberati, ritiene di mantenere la partecipazione dell’Ente nella Società.

Per PATTO TERRITORIALE DELL’AREA METROPOLITANA DI BARI SPA

Il Consiglio Comunale: prende atto della procedura fallimentare in corso.

Per L.A.SER.INN Srl

Il Consiglio Comunale prende atto della chiusura della procedura fallimentare e della cessazione della società al 13/02/2023;

5. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
6. **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

- 7. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla struttura competente per il controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- 8. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'ANAC, quale adempimento previsto al comma 2, art. 31 del D. Lgs. 201/2022;
- 9. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, quale adempimento al comma 2, art. 31 del D. Lgs. 201/2022;
- 10. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle Società interessate;
- 11. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. lgs. 267/2000.



Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

#### IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

#### DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

Come da relativa scheda di votazione allegata.





PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

---

Bari, 16/12/2024

Il responsabile  
(Nicola D'Onchia)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del Tuel la preventiva verifica a cura della Direzione proponente in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa \_ anche alla luce dell'istruttoria contenuta nella proposta in esame non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente alla proposta di "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022" nel presupposto siano assicurati: 1) il costante monitoraggio delle determinazioni da assumersi in esecuzione della presente razionalizzazione periodica; 2) il rispetto dei termini entro i quali dare attuazione alle azioni di razionalizzazione; 3) l'adozione e/o mantenimento di ogni iniziativa tesa ad assicurare per ciascuna partecipazione il perseguimento della convenienza economica della sostenibilità finanziaria dei principi di efficienza efficacia ed economicità e il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle vigenti disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs 175/2016 ed in particolare gli articoli 6 e 14.

Bari, 16/12/2024

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Pietro Luciannatelli

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria.Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del Tuel la preventiva verifica a cura della Direzione proponente in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa \_ anche alla luce dell'istruttoria contenuta nella proposta in esame non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente alla proposta di "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022" nel presupposto siano assicurati: 1)

il costante monitoraggio delle determinazioni da assumersi in esecuzione della presente razionalizzazione periodica; 2) il rispetto dei termini entro i quali dare attuazione alle azioni di razionalizzazione; 3) l'adozione e/o mantenimento di ogni iniziativa tesa ad assicurare per ciascuna partecipazione il perseguimento della convenienza economica della sostenibilità finanziaria dei principi di efficienza efficacia ed economicità e il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle vigenti disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs 175/2016 ed in particolare gli articoli 6 e 14.

Bari, 20/12/2024

(Giuseppe Ninni)



## CITTA' DI BARI

### CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2024/00128

del 27/12/2024

OGGETTO:RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022.

#### SCHEDA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo ---

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del Tuel la preventiva verifica a cura della Direzione proponente in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa \_ anche alla luce dell'istruttoria contenuta nella proposta in esame non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente alla proposta di "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022" nel presupposto siano assicurati: 1) il costante monitoraggio delle determinazioni da assumersi in esecuzione della presente razionalizzazione periodica; 2) il rispetto dei termini entro i quali dare attuazione alle azioni di razionalizzazione; 3) l'adozione e/o mantenimento di ogni iniziativa tesa ad assicurare per ciascuna partecipazione il perseguimento della convenienza economica della sostenibilità finanziaria dei principi di efficienza efficacia ed economicità e il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle vigenti disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs 175/2016 ed in particolare gli articoli 6 e 14.

PARERE CONTABILE: Positivo Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria.Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del Tuel la preventiva verifica a cura della Direzione proponente in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa \_ anche alla luce dell'istruttoria contenuta nella proposta in esame non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente alla proposta di

“RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL’ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022” nel presupposto siano assicurati: 1) il costante monitoraggio delle determinazioni da assumersi in esecuzione della presente razionalizzazione periodica; 2) il rispetto dei termini entro i quali dare attuazione alle azioni di razionalizzazione; 3) l’adozione e/o mantenimento di ogni iniziativa tesa ad assicurare per ciascuna partecipazione il perseguimento della convenienza economica della sostenibilità finanziaria dei principi di efficienza efficacia ed economicità e il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle vigenti disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs 175/2016 ed in particolare gli articoli 6 e 14.

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000.

#### ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarità tecnico e contabile così come espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell’art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ilaria Rizzo)

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022.

**PARERE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 D.LGS N.267 DEL 18.08.2000 (T.U.E.L) ED ARTT.78,79,80,81 E 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:**

.Si rimanda all'allegato n. 3 - Parere n. 63 del 23/12/2024 in allegato pdf alla presente proposta.

Bari, 23/12/2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti  
Accogli Anna Maria  
Sabatino Antonio Sabino  
Latorre Cosimo Damiano

**EMENDAMENTO 1 - PRIMO FIRMATARIO CONS. CARRIERI**

Data: 27.12.2024 14:40

Richiesta: Utente Concilium

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 14

Presenti: 27

Favorevoli: 27 | Contrari: 0 | Astenuti: 0 | Assenti: 10 |

Esito: **Approvata****FAVOREVOLI : 27**

ALBERGO GRAZIA - AMORUSO NICOLA - AMORUSO VALERIA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CARRIERI GIUSEPPE - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PATRUNO CARLO - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

**CONTRARI : 0****ASTENUTI : 0****NON ESPRESSO : 0****ASSENTI : 10**

ALBENZIO PIETRO - BOTTALICO FRANCESCA - GIANNUZZI FRANCESCO - LA PENNA ANNARITA - LOPRIENO NICOLA - NEVIERA GIUSEPPE - RANIERI ROMEO - ROMITO FABIO SAVERIO - SISTO LIVIO - VIGGIANO GIUSEPPE

**PRESENTI : 27**

ALBERGO GRAZIA - AMORUSO NICOLA - AMORUSO VALERIA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CARRIERI GIUSEPPE - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PATRUNO CARLO - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO



a) RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022. PROPOSTA N. 2024/700/00009.

Data: 27.12.2024 14:49

Richiesta: Utente Concilium

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 15

Presenti: 28

Favorevoli: 23 | Contrari: 0 | Astenuti: 5 | Assenti: 9 |

Esito: **Approvata**

<b>FAVOREVOLI : 23</b>
ALBERGO GRAZIA - AMORUSO NICOLA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CAVONE MICHELANGELO - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO
<b>CONTRARI : 0</b>
<b>ASTENUTI : 5</b>
AMORUSO VALERIA - CARRIERI GIUSEPPE - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - PATRUNO CARLO
<b>NON ESPRESSO : 0</b>
<b>ASSENTI : 9</b>
ALBENZIO PIETRO - BOTTALICO FRANCESCA - LA PENNA ANNARITA - LOPRIENO NICOLA - NEVIERA GIUSEPPE - RANIERI ROMEO - ROMITO FABIO SAVERIO - SISTO LIVIO - VIGGIANO GIUSEPPE
<b>PRESENTI : 28</b>
ALBERGO GRAZIA - AMORUSO NICOLA - AMORUSO VALERIA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CARRIERI GIUSEPPE - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PATRUNO CARLO - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO



**I.E. PROPOSTA N. 2024/700/00009.**

Data: 27.12.2024 14:51

Richiesta: Utente Concilium

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 15

Presenti: **28**Favorevoli: **23** | Contrari: **0** | Astenuti: **5** | Assenti: **9** |Esito: **Approvata****FAVOREVOLI : 23**

ALBERGO GRAZIA - AMORUSO NICOLA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CAVONE MICHELANGELO - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

**CONTRARI : 0****ASTENUTI : 5**

AMORUSO VALERIA - CARRIERI GIUSEPPE - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - PATRUNO CARLO

**NON ESPRESSO : 0****ASSENTI : 9**

ALBENZIO PIETRO - BOTTALICO FRANCESCA - LA PENNA ANNARITA - LOPRIENO NICOLA - NEVIERA GIUSEPPE - RANIERI ROMEO - ROMITO FABIO SAVERIO - SISTO LIVIO - VIGGIANO GIUSEPPE

**PRESENTI : 28**

ALBERGO GRAZIA - AMORUSO NICOLA - AMORUSO VALERIA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CARRIERI GIUSEPPE - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PATRUNO CARLO - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

1214  
al.  
①

Dall'attuale formulazione:

**"AEROPORTI DI PUGLIA SPA**

Il Consiglio Comunale conferma l'insussistenza delle motivazioni per il mantenimento della partecipazione in Aeroporti di Puglia. Conferma l'indirizzo fornito nell'ambito della Deliberazione n. 117/2018 di procedere all'alienazione della partecipazione in Aeroporti di Puglia SPA. Come poi confermato con la deliberazione n. 142 del 28 dicembre 2023;"

Sostituendola con la seguente:

**"AEROPORTI DI PUGLIA SPA :**

"Il Consiglio Comunale ravvisando i presupposti di cui agli art. 4 e 20 D.Lgs. 175/2016 e a modifica dei precedenti deliberati, ritiene di mantenere la partecipazione dell'Ente nella Società"

Non si rinvengono motivi ostacoli  
alle legittimità dell'emendamento  
presentato

27/12/2024

M. D'ONCHIA

I Consiglieri

Giuseppe Carrieri

Antonio Ciaula

Laura De Marzo

Valeria Amoroso

Carlo Patruno

Giuseppe Neviera

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Fino a ora sulle esigenze dell'amministrazione  
nell'esercizio del potere di indirizzo  
ed amministrazione, visto il parere  
dei responsabili tecniche non vi  
rinvengono condizioni ostative in  
termini di riflessi sul bilancio  
dell'Ente, fatta salva la definitiva  
determinazione contabile -  
BOV, 27/12/2024

Parere di legittimità  
Scorsone



COMUNE DI BARI  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott.ssa Anna Maria Accogli  
Dott. Antonio S. Sabatino - Dott. Cosimo D. Latorre

**Parere n. 66 del 27/12/2024**

**OGGETTO:** "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022.- EMENDAMENTO N. 1"

**Proposta n. 2024/700/00009**

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di dicembre si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, collegati su piattaforma Teams per la richiesta di parere di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori: Dott.ssa Anna Maria Accogli *Presidente*, Dott. Antonio S. Sabatino e Dott. Cosimo D. Latorre *Componenti*

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

- vista la richiesta di parere pervenuta in data 27/12/2024 via mail relativamente all'**emendamento n. 1 a firma dei Consiglieri: G. Carrieri, A. Ciaula, L. De Marzo, V. Amoruso, C. Patruno e G. Neviera**
- visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
- visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data **27/12/2024** dal Direttore della Ripartizione Ragioneria: " *...non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sul bilancio dell'Ente...*;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato;

limitatamente alle proprie competenze,


**ESPRIME**

**parere favorevole** sull'emendamento in oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**


Dott.ssa Anna Maria ACCOGLI



Dott. Sabatino Antonio SABINO



Dott. Cosimo Damiano LATORRE





---

**Parere II Commissione Permanente della delibera n. 2024/700/00009**

---

**Da :** Laforgia Victor <v.laforgia@comune.bari.it>

ven, 27 dic 2024, 10:05

**Oggetto :** Parere II Commissione Permanente della delibera n. 2024/700/00009

**A :** ufficio presidenzaconsiglio  
<ufficio.presidenzaconsiglio@comune.bari.it>, e digioia  
<e.digioia@comune.bari.it>

**Cc :** Loprieno Nicola <n.loprieno@comune.bari.it>

Si trasmette il parere della II Commissione permanente della delibera n. 2024/700/00009 avente ad oggetto RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022.

Loprieno Nicola (Presidente)	FAVOREVOLE
Laforgia Victor	FAVOREVOLE
Leonetti Lorenzo	FAVOREVOLE
Carrieri Giuseppe	CONTRARIO
Sanseverino Gesualdo	FAVOREVOLE
Delle Fontane Antonello	ASSENTE
Romito Fabio	ASSENTE

Esito FAVOREVOLE

---



COMUNE DI BARI

## Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Anna Maria Accogli  
Dott. Antonio S. Sabatino - Dott. Cosimo D. Latorre

### Parere n. 63 del 23/12/2024

**OGGETTO:** RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022.

### Proposta 2024/700/00009

L'anno 2024 il giorno 21 e 23 del mese di dicembre si è riunito in conference call Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

- Dott.ssa Anna Maria Accogli *Presidente*
- Dott. Antonio S. Sabatino *Componente*
- Dott. Cosimo D. Latorre *Componente*

per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3), del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. **2024/700/00009** avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI POSSEDUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022." con allegata "Relazione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175\_2016 di analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui si detengono partecipazioni dirette o indirette del Comune di Bari.

Il Collegio dei Revisori,

### VISTO

il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate), così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017, che costituisce il riferimento unitario per le partecipazioni societarie degli enti pubblici, assumendo come criteri guida quelli della riduzione del numero delle partecipazioni e della limitazione delle stesse a fattispecie nelle quali ciò corrisponda a canoni di pertinenza con le funzioni istituzionali dell'ente, adeguatezza con i servizi da gestire, economicità nell'utilizzo di risorse pubbliche;

### CONSIDERATO CHE

L'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

### ESAMINATA

la Relazione di analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui si detengono partecipazioni dirette o indirette del Comune di Bari - **Anno 2023** - redatta Direttore della Ripartizione Controlli - Trasparenza - Legalità - Antimafia Sociale;

### VISTI

- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL che prevede la funzione assegnata all'Organo di Revisione, di esprimere il proprio parere sulle proposte in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data **16/12/2024** dal Direttore Responsabile Ripartizione Controlli - Trasparenza - Legalità - Antimafia Sociale;
- il parere positivo di regolarità contabile espresso in data **20/12/2024** dal Direttore della Ripartizione Risorse Finanziarie, di cui si condividono le prescrizioni ivi contenute, nello specifico: *"nel presupposto siano assicurati:*
  - **1) il costante monitoraggio delle determinazioni da assumersi in esecuzione della presente razionalizzazione periodica;**
  - **2) il rispetto dei termini entro i quali dare attuazione alle azioni di razionalizzazione;**
  - **3) l'adozione e/o mantenimento di ogni iniziativa tesa ad assicurare per ciascuna partecipazione, per il perseguimento della convenienza economia e della sostenibilità finanziaria dei principi di efficienza perseguimento della convenienza efficacia ed economicità e il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle vigenti disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.lgs. 175/2016 ed in particolare gli articoli 6 e 14.";**
- la scheda di consulenza tecnico giuridica rilasciata in data **20/12/2024** dal Segretario Generale che si è espresso con parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla proposta di deliberazione in esame.

Detti pareri sono assolutamente condivisibili atteso che una gestione delle società partecipata non improntata a criteri di convenienza, efficacia ed economicità potrebbe portare, nel tempo, ad alterare gli equilibri di bilancio, così come anche rilevato dalla Corte dei Conti Puglia nella delibera n. 149 del 15/11/2024 che ne demanda altresì il costante monitoraggio all'Ente e allo stesso organo di revisione.

Considerato che la verifica dell'Organo di Revisione è finalizzata ad accertare la coerenza delle previsioni di bilancio con le modalità di gestione dei servizi e che il contenuto della proposta di deliberazione in oggetto, allo stato, non produce modifiche agli stanziamenti e non altera gli equilibri finanziari dell'Ente,

### ESPRIME

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione n. **2024/700/00009**, così come formulata, nonché sull'allegata relazione di analisi.

### RACCOMANDA

l'assunzione di ogni opportuna ed efficace iniziativa al fine di garantire un puntuale presidio sull'attuazione di quanto deliberato nell'ottica di efficienza, efficacia ed economicità dei preordinati interventi di razionalizzazione.

### **RACCOMANDA**

Ancora una volta,

- il **definitivo superamento delle criticità** connesse ai rapporti con le partecipate, **con particolare riferimento ai mancati allineamenti delle reciproche partite creditorie e debitorie** sia per salvaguardare i complessivi equilibri di bilancio del Comune presenti e futuri, sia per una corretta rappresentazione economico-patrimoniale degli organismi partecipati;
- un più incisivo presidio, quale Ente capogruppo, sull'operato degli organi amministrativi delle proprie società partecipate, affinché tutti gli adempimenti posti a loro carico vengano assolti con tempestività, assicurando il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti;
- che venga definito, in tempi brevi, il riassetto della controllata Azienda Municipale Gas S.p.a. secondo quanto previsto nell'ambito della razionalizzazione periodica ex art. 20 del D. Lgs 175/2016 di cui alla delibera di C.C. n.105 del 28/12/2019 e delibera di C.C. n.142 del 28/12/2023 (cfr. pg. 18-19 Proposta);
- la costante verifica e monitoraggio della stretta necessarietà delle partecipazioni societarie mantenute al fine del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

### **INVITA**

La Direzione Ripartizione Controlli – Trasparenza – Legalità – Antimafia Sociale a segnalare all'Ente e a questo Collegio di revisione, eventuali disallineamenti dalle norme e dalla proposta di deliberazione che ci occupa.

Il presente parere viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

#### ***Il Collegio dei Revisori dei Conti***

Dott. ssa Anna Maria Accogli

Dott. Antonio S. Sabatino

Dott. Cosimo D. Latorre